







ai rapporti dedotti in lite, in via dispositiva ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., gli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente; conseguentemente condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., al pagamento in favore della [REDACTED] e mediante riaccredito in conto, delle somme illegittimamente ed indebitamente percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e fino all'effettiva liquidazione. In via subordinata gradata, accertare e dichiarare l'inefficacia e la nullità delle clausole di determinazione degli interessi per i rapporti n. 1696.19 e n. 3500.22 accessi presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed intestati alla [REDACTED] [REDACTED], per violazione dell'art 117, commi 4-6-7-8, TUB a partire dall'entrata in vigore della L. 154/1992; per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto, rideterminando il dovuto facendo applicazione degli interessi sostitutivi di cui al citato art. 117 TUB; conseguentemente condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., al pagamento in favore della [REDACTED] anche mediante riaccredito in conto, delle somme illegittimamente ed indebitamente percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e fino all'effettiva liquidazione. In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il grave inadempimento ex art 1453 c.c. e la responsabilità contrattuale, o, comunque, la responsabilità precontrattuale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per inosservanza degli obblighi di trasparenza e violazione della buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c.; per l'effetto condannare la Banca convenuta al risarcimento del danno per la perdita patrimoniale subita dall'attrice e che la stessa avrebbe evitato (o quantomeno ridotto) in presenza di comportamento diligente della banca, da quantificare nella misura di euro 51.594,24 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, da liquidare anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione. In estremo subordinate, nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse di accogliere le domande che precedono, rilevata l'inesistenza di crediti della Banca nei confronti dell'odierna parte attrice, per insufficienza della documentazione e/o assenza degli estratti conto analitici, determinare il saldo zero

Emmolo Dr. DI MANFARDE CI E LA EMERSON Dr. ADIBADEC S B A NIS C A O SANTI M. 141424399021.00791717ENK06001010000



dei conti. In ogni caso, accertare che la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha agito in dispregio della L. n. 108/96, perpetrando il reato di usura e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento del danno morale (da reato) ex art. 2059 c.c. per un importo pari al 50% del valore della perdita patrimoniale subita a causa del reato, da quantificare in euro 25.797,12 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, da liquidare anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione. Comunque, accertare come la Unicredit (*rectius* la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) abbia agito in dispregio della L. n. 108/96, perpetrando il reato di usura e, conseguentemente, trasmettere, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente. Con vittoria di spese di lite e con condanna della convenuta al versamento "all'entrata del bilancio dello Stato" di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio";

per la convenuta: "Piaccia al Tribunale, per i motivi indicati in atti, **quanto al rapporto di conto corrente n. 3500.38**, a) dichiarare la carenza di interesse ad agire in capo all'attrice, per la pendenza del predetto rapporto; b) dichiarare l'avvenuta decadenza della parte attrice dal diritto di contestare gli estratti del conto corrente dedotto in lite ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 119 TUB e 1832 c.c. e precedenti l'invio dell'estratto conto del 31 dicembre 2015; c) dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice alla ripetizione di tutte le somme pagate tramite addebito sul conto corrente in esame in data precedente al 24 aprile 2006; d) nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dalla [REDACTED] in quanto inammissibili, anche alla luce della sollevata *exceptio doli generalis*, prescritte, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate. **Quanto al rapporto di conto corrente n. 1696.19**, a) dichiarare la decadenza dell'attrice dal diritto di contestare tutti gli estratti del predetto conto corrente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 119 TUB e 1832 c.c., e precedenti l'invio dell'estratto conto di chiusura del 30 giugno 2009; b) dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice di chiedere la ripetizione di tutte le somme pagate tramite addebito sul conto corrente in esame in data precedente al 24 aprile 2006; c) nel merito, rigettare tutte le domande



proposte dalla [REDACTED] acché inammissibili, anche alla luce della sollevata *exceptio doli generalis*, prescritte, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate. In ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande, dichiarare l'avvenuta compensazione del minor credito riconosciuto in favore della parte attrice con quello maggiore vantato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. Con vittoria delle spese di lite.”

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la [REDACTED] deduceva che

- intratteneva con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. un rapporto di conto corrente distinto dal n. 3500.22;
- il cennato conto corrente era stato acceso in data 28 maggio 2003 presso la Filiale di Roma, Via Conca d'Oro, e risultava essere affidato;
- con riferimento al conto n. 3500.22 risultavano previsti un tasso creditore pari allo 0,050%, un tasso debitore pari al 13,923% ed una commissione di massimo scoperto pari allo 0,8900%.

L'attrice deduceva, ancora, che

- ✓ aveva intrattenuto con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. un ulteriore rapporto di conto corrente, contrassegnato dal n. 1696.19;
- ✓ tale ultimo conto corrente, acceso in data 7 settembre 2000 presso la Filiale di Colleferro, era stato chiuso il 30 giugno 2009;
- ✓ con riferimento al conto n. 1696.19 risultavano essere stati applicati un tasso creditore pari allo 0,125%, un tasso debitore per sconfinamenti pari al 14,613% ed una commissione di massimo scoperto pari allo 0,5%.

Ciò premesso la [REDACTED] mentava che – come accertato da un suo consulente di fiducia - la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con riferimento ad entrambi i rapporti dedotti in lite

- in alcuni trimestri aveva applicato tassi di interesse usurari;





credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si sostanzia in un pagamento, non corrispondendo, all'operazione contabile, alcuna attività solutoria in favore della banca.

Pertanto, prima della chiusura del conto, il correntista che ritenga che l'Istituto di credito, in applicazione di pattuizioni nulle o di prassi illegittime, gli abbia addebitato importi non dovuti, potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quegli addebiti si fondano al fine di ottenere la rideterminazione del saldo (previa rettifica delle poste annotate e ricalcolo dei rapporti dare-avere) ma non potrà agire per la ripetizione.

#### **Riparto dell'onere della prova.**

Sempre in apertura di motivazione par d'uopo rammentare che nei giudizi promossi dal correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a base della domanda e di fornire la relativa prova.

In particolare, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova come desumibili dall'art. 2697 c.c., il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo essere, le stesse, il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole contrattuali nulle o, comunque, dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, unitamente ad eventuali successive convenzioni stipulate, ma anche gli estratti conto completi – e non i meri scalari - dalla data di avvio del rapporto.

Segnatamente – come evidenziato da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito - l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorché lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.





documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che fa capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte" (Cass. Civ, Sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201).

Né in senso contrario potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti ed, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente.

Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente e/o di apertura di credito, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB; inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.

Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il Legislatore accorda al "cliente" un utile strumento per ottenere dalla Banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere.

Invero, già nell'art. 8 della L. 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza Bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla Banca copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare la disposizione citata così recitava: "*Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 di ottenere il rimborso delle spese*".

Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata con l'art. 119, u.co. del D. Lgs. n. 385/93 (Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare



quanto segue: *“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”*.

Con la disposizione da ultimo citata – nel testo modificato dall’art. 24 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 – il diritto già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato; b) con l’ulteriore previsione per cui il “cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò è stato ampliato e fissato in novanta giorni – e non più sessanta - il termine entro il quale la Banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.

In un contesto di tal fatta, il “cliente - attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell’ambito dei rapporti intrattenuti con la Banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all’art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti, e di non aver ottenuto fattivo riscontro.

Resta, poi, fermo che la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. può trovare accoglimento solo se l’istante indichi specificamente i documenti di cui non ha la disponibilità (per averli smarriti e, poi, per averli richiesti vanamente alla Banca) e la cui acquisizione sia indispensabile ai fini della decisione.

Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all’esame della fattispecie concreta, va rilevato che – come puntualmente rimarcato dal C.T.U. - la ██████████ pur avendo sollecitato, *inter alia*, la rideterminazione del “saldo finale” dei rapporto di conto corrente in contestazione, previa



correntista, quest'Ultimo ha l'onere di produrre tutti gli estratti conto, dalla data di avvio del rapporto dacchè la "rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura [...], inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi" (in tal senso Cass. Civ., Sez. I, 13 ottobre 2016, n. 20693).

D'altro canto alla frammentarietà e lacunosità della documentazione prodotta dalla parte attrice neppure poteva porsi rimedio impartendo alla Banca l'ordine di esibizione.

Ed infatti, la [REDACTED] formulato l'istanza ex art. 210 c.p.c. in termini del tutto generici, peraltro chiedendo l'esibizione anche di documentazione certamente già nel suo possesso (dacché prodotta) ovvero già tempestivamente e spontaneamente allegata dalla Banca convenuta.

Ad ogni buon conto, per mera completezza di argomentazione, par d'uopo rimarcare che molte delle censure svolte dalla [REDACTED] l., anche astrattamente considerate – e tenuto, altresì, conto dei più recenti indirizzi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte - si palesano immeritevoli di seguito dacché fondate su argomentazioni giuridiche destituite di fondamento.

#### **1. Eccezione di nullità, per difetto di forma, dei contratti di apertura dei conti correnti n. 1696.19 e n. 3500.22.**

Dalle deduzioni e doglianze di parte attrice – non sempre di piana lettura – sembra doversi inferire che, a fondamento della prospettata nullità per vizio di forma, la [REDACTED] abbia inteso invocare la circostanza che i contratti di apertura dei conti correnti dedotti in lite risultano essere stati sottoscritti esclusivamente dal suo legale rappresentante e non, invece, da funzionario della Banca munito dei poteri di rappresentanza.

Senonché – a tacer d'altro - sul punto non può non tenersi conto delle considerazioni svolte dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, investite della questione della validità o meno del contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto dal solo cliente e non anche dal rappresentante della Banca, con la recente Sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, hanno enunciato il seguente



*rapporto, deve rimanere a disposizione dell'investitore. Si coglie quindi la chiara finalità della previsione della nullità, volta ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato, considerandosi che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario. Va da sè che la finalità protettiva nei confronti dell'investitore si riverbera in via mediata sulla regolarità e trasparenza del mercato del credito. L'aver individuato la ragione giustificatrice della prescrizione normativa non vale peraltro a risolvere di per sè la questione che qui interessa, ma sostanzialmente ad indirizzare l'interpretazione dei profili che qui si pongono, e cioè il rapporto tra il perfezionamento del contratto e la forma con cui questo si estrinseca, e tra il documento in forma scritta come espressione della regolamentazione del rapporto e la sottoscrizione come riferibilità dell'atto. Il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l'altro composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativa, anche la consegna del documento contrattuale), nell'ambito di quel che è stato definito come neoformalismo o formalismo negoziale, va inteso infatti secondo quella che è la funzione propria della norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale sulla nullità. Ora, a fronte della specificità della normativa che qui interessa, correlata alla ragione giustificatrice della stessa, è difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca, volta che risulti provato l'accordo (avuto riguardo alla sottoscrizione dell'investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all'esecuzione del contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all'investitore, necessari ai fini della validità del contratto-quadro. Ed infatti, atteso che, come osservato da attenta dottrina, il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, va inteso nella specie non in senso strutturale, ma*





Direttiva europea 90/88/CEE, all'art. 9 (recante la rubrica "Informazioni contrattuali") ha così previsto: *"Al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima"*.

Ed è certo noto che l'art. 14 della cennata Delibera, al secondo comma, così recita testualmente: *"La presente delibera e le disposizioni di attuazione, che la Banca d'Italia emanerà entro centoventi giorni dalla pubblicazione della delibera medesima, entreranno in vigore il 1° ottobre 2003"*.

Ad ogni buon conto, atteso anche il tenore delle doglianze di parte attrice, non par superfluo rimarcare che – come evidenziato da consolidata e condivisibile giurisprudenza di merito – nei contratti, come quelli all'attenzione, cui non è applicabile il disposto dell'art. 125 bis TUB (destinato a regolamentare esclusivamente le operazioni di finanziamento a "clienti consumatori"), alla omessa o non corretta indicazione dell'ISC o TAEG non può certo riconnettersi la sanzione della nullità e/o della applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB.

Infatti l'ISC o TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, anche al fine di raffrontarlo con quello offerto da altri operatori; pertanto, l'omessa indicazione dello stesso – che non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo – può al più comportare una responsabilità risarcitoria a carico della Banca ma non determina l'applicabilità dei meccanismi sanzionatori previsti dall'art. 117 TUB.





aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati" (Cass., SS. UU., 20 giugno 2008, n. 16303).

Ad ogni buon conto decisiva, per i fini che ci occupano, è la circostanza che l'odierna attrice – sempre mediante il richiamo dell'allegata C.T.P. (pacificamente espletata senza l'esame delle pattuizioni contrattuali) – ha dedotto essenzialmente che in alcuni trimestri i tassi effettivi applicati risultavano superiori a quelli soglia di riferimento, senza neppure specificare se quanto lamentato fosse il portato della variazione dei tassi di interesse ad opera della Banca ovvero conseguenza della contrazione dei tassi medi praticati dagli Istituti di credito (e della susseguente riduzione del TEGM).

Va, poi, osservato che, sia pur sulla scorta della insufficiente documentazione allegata, anche il C.T.U. incaricato ha ritenuto ravvisabile, in relazione al rapporto in contestazione, non la cd. usura pattizia bensì, esclusivamente – per qualche trimestre – la cd. usura sopravvenuta.

Tuttavia, è certo noto che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con una recente pronuncia, si sono espresse nel senso della irrilevanza della usura sopravvenuta.

Segnatamente, con Sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite

- ha innanzitutto, evidenziato che *“la questione della configurabilità di una "usura sopravvenuta" si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, ma anche con riferimento a contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari”*;

- ha, poi, precisato che la questione relativa all'usura sopravvenuta va risolta avendo riguardo alla norma d'interpretazione autentica di cui al D.L. n. 394 del 2000, art. 1, I co., che così recita: "*Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento*";

- ha, quindi, rimarcato che "*la norma d'interpretazione autentica attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi*";

- richiamati, poi, i vari indirizzi espressi in materia, ha rimarcato quanto segue: "*E' avviso di queste Sezioni Unite che debba darsi continuità al primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. e art. 1815 c.c., comma 2, come modificati dalla L. n. 108 del 1996, (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1 comma 1, cit.; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., con la Sentenza 25/02/2002, n. 29, e della quale non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame. E' priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla L. n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi*".

Sulla scorta delle complessive considerazioni svolte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: "*Allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o*





385/1993) e ne integrava il contenuto aggiungendo, al comma I, un ulteriore comma del seguente tenore *“il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo, in ogni caso, che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori”*.

La disposizione di cui innanzi era - ed è - evidentemente, destinata ad operare per il futuro, mentre, per i contratti in corso, ovvero per quelli stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR, l'art. 25, III co., del D.Lgs. 342/1999 legittimava, sostanzialmente, la sopravvivenza delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, prevedendone la validità ed efficacia fino alla data della delibera del CICR, dopo di che, a pena di inefficacia invocabile esclusivamente dal cliente, esse avrebbero dovuto essere adeguate alle previsioni della delibera medesima, secondo i tempi e le modalità dalla stessa fissate.

Come è noto, tuttavia, con Sentenza della Corte Costituzionale 17 ottobre 2000, n. 425, quest'ultima norma veniva dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1, comma V, della L. 128/1998 (legge delega), ovvero per eccesso di delega, non essendo stato conferito, al legislatore delegato, il potere di apportare, al T.U.B., modifiche ed integrazioni con efficacia retroattiva.

Rimaneva, invece, ferma la disposizione di cui al novellato art. 120 T.U.B., onde, sulla scorta delle previsioni introdotte dall'art. 25, II co., del D.Lgs. 342/1999, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con delibera emessa il 9 febbraio 2000, lungi dal sancire, per il futuro, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi sui conti correnti con saldi debitori, si limitava unicamente a richiedere che, nelle operazioni regolate in conto corrente, il conteggio degli interessi debitori e creditori fosse previsto con la medesima periodicità, stabilendo, altresì, il divieto di capitalizzazione periodica degli interessi, contrattualmente stabiliti, dopo la chiusura del conto, e prescrivendo,



poi, all'art. 6, la specifica approvazione scritta per le clausole disciplinanti, appunto, la periodicità della predetta capitalizzazione degli interessi.

E, nel caso di specie, la circostanza che nei contratti dedotti in lite sia stata specificamente prevista e debitamente approvata una clausola contemplante la medesima periodicità nella capitalizzazione di interessi debitori e creditori, porta a ritenere infondate le argomentazioni e contestazioni svolte dalla [REDACTED] con riferimento al conto corrente n. 1696.19 nonché, per il periodo compreso tra l'apertura del rapporto ed il 31.12.2013, anche per il conto corrente n. 3500.22.

Quanto al periodo successivo, va rilevato che l'art. 120 TUB è stato poi interessato da ulteriori modifiche.

In particolare, per quanto di rilievo nella fattispecie concreta, il secondo comma dell'art. 120 TUB - nel testo modificato dalla Legge di Stabilità 2014 e vigente prima delle più recenti modifiche - così testualmente recitava: *“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”*.

Orbene, la lettera del citato secondo comma dell'art. 120 TUB rende palese come, con tale norma, sia stato introdotto un divieto assoluto di anatocismo.

Invero, non altra valenza può attribuirsi alla inequivoca previsione secondo cui “gli interessi periodicamente capitalizzati (*rectius* contabilizzati) non possono produrre interessi ulteriori”, accompagnata dalla specificazione secondo la quale gli interessi ulteriori, nelle successive operazioni di capitalizzazione (*rectius* contabilizzazione), sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

Pur dovendosi ritenere operante - sia pur solo a decorrere dal 01.01.2014 - un divieto di anatocismo relativamente al conto corrente n. 3500.22, la patente



Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Clelia Buonocore, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 32463/2016 R.G., così provvede:

- Rigetta integralmente le domande formulate dalla [REDACTED]
- Condanna la [REDACTED] alla rifusione, in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Pone, infine, in via definitiva a carico dell'attrice il pagamento del compenso in favore del C.T.U., come liquidato con separato decreto.

Così deciso, in Roma, il 10 giugno 2019.

Il Giudice  
Clelia Buonocore